



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. CEE n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli, e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il documento del Consiglio dell’Unione Europea n. 13129/04 denominato “Piano di azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici – Conclusione del Consiglio” del 18 ottobre 2004;

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 34 riguardante gli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell’agricoltura e della pesca;

VISTO il Decreto Ministeriale del 9 settembre 2009 n. 13641, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2009 registro n. 3, foglio 303, con il quale è stato approvato il “Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008-2009” ed il relativo allegato tecnico;

VISTO il Decreto Dipartimentale del 23 dicembre 2009 n. 20099 successivamente modificato con Decreto Dipartimentale del 24 febbraio 2010 n. 2826, con il quale si definiscono i progetti da finanziare nell’ambito dell’Azione 2.2 “Supporto scientifico per l’elaborazione e attuazione della normativa comunitaria” prevista dal “Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008-2009”;

VISTI gli avvisi del 15 gennaio e del 13 febbraio 2010 con i quali sono state pubblicati in G.U. informazioni in merito ai Decreti Dipartimentali sopracitati;

RITENUTO di dover integrare i Decreti Dipartimentali sopracitati.

D E C R E T A

Articolo 12 – Gli aiuti previsti dal presente provvedimento sono erogati in conformità all’art. 34 del Regolamento CE 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008. Gli aiuti riguardanti i prodotti elencati all’allegato I sono di interesse di tutti gli operatori del settore biologico, inoltre:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- a) prima dell'inizio della ricerca sono pubblicate, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it e sul sito www.sinab.it e disponibili gratuitamente, tutte le informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della ricerca nonché la data approssimativa dei risultati attesi.
- b) I risultati della ricerca restano a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni e sono pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici.

Ai fini del presente decreto, sono ammissibili i costi previsti dall'art. 31, paragrafo 5, del citato Regolamento (CE) 800/08 ed in particolare:

1) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);

2) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

3) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del 10% delle spese di progetto.

Articolo 13 – Gli Aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara che alcune categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune. In applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) in quanto rientranti negli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

Una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione europea. Il presente decreto entra in vigore a partire dalla data di conferma da parte della Commissione della Comunità Europea dell'avvenuto ricevimento della sintesi, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione.

Il presente decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it.

Roma,

Il Capo del Dipartimento
(Giuseppe Nezzo)